

## **circolare 194 13lug95 accettazione TM comportante stralci di corte accettazione**

da: <http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17062#145207>

circolare 194/95

cui la 49/1996 fa espressamente riferimento, riporta:

### **1. Tipo mappale.**

Poichè è preminente interesse dell'Amministrazione finanziaria acquisire agli atti le dichiarazioni di accatastamento dei fabbricati, il tipo mappale, anche se comportante stralcio di corte, di norma, deve essere accettato e trattato dagli uffici, in base ai criteri previsti dalla circolare n. 2 del 20-1-1984 della Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE. e dalle successive modificazioni.

(questo chiarisce che i TM con stralcio possono essere redatti, avendone i requisiti, con modalità semplificata ovvero con metodologie di rilievo ante circ. 2/8

Qualora la sottoscrizione non risulti conforme alle disposizioni dettate dal decreto ministeriale in oggetto e dalla circolare 194/T del 1995, emanata da questa Direzione Centrale, verranno osservate le modalità operative descritte nel successivo paragrafo n. 3 (vedi § 6.2 circ. 2/2006) .

Si precisa che l'equiparazione delle modalità di presentazione e trattazione dei tipi mappali a quelle previste per i tipi di frazionamento - stabilita dal quinto comma dell'art. 1 del decreto in esame - è di natura tecnica.

Pertanto non è dovuta la corresponsione dei tributi di cui al "codice 16", ancorchè il tipo mappale preveda stralcio di corte da una o più particelle.

### **2. Tipo di frazionamento.**

Come è noto, per gli atti in esame sono preminenti i profili civilistici e della corretta pubblicità immobiliare:

di contro sono praticamente irrilevanti quelli di natura fiscale (al contrario del TM in cui prevale l'aspetto fiscale).

Per questi motivi i casi di non conformità saranno oggetto di particolari attenzioni...

Da ultimo, sembra opportuno rammentare che le esposte procedure si applicano anche agli atti geometrici concernenti la definizione del lotto edificato per stralcio da un più ampio appezzamento individuato da una o più particelle, le cui modalità di redazione e di presentazione sono state rese conformi ai tipi frazionamenti dal disposto del quinto comma dell'art. 1 del decreto in argomento, efficace dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto stesso (dm 701/94)

Nel caso di TM (semplice, ovvero privo di stralcio) la lettera d'incarico è dovuta solo nel caso in mancata corrispondenza tra aventi titolo e ditta catastale, ai sensi delle circolari 2/84, 4/96 come richiamate dalla più recente 2/2006 § 6.2.